



CITTÀ DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: **45**

In data: **12/10/2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I DEHORS..

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di Ottobre, alle ore 20.30, presso la sala consiliare, su invito del Sindaco contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto dall'art.11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:

	Presente
Ruggeri Andrea	SI
Magoni Gabriele	SI
Mezzera Paola	NO
Perlini Bruna	SI
D'Agata Claudio	SI
Santi Massimo	SI
Perlini Annalisa	SI
Ciapponi Giorgio	SI
Pasina Maurizio	SI
Nardin Anna	SI
Franzi Matteo	SI
Pace Bryan	SI
Ronconi Paolo	SI
Bertarelli Maria Cristina	NO
Marchini Franco	SI
Barri Roberto	SI
Rovedatti Angelo	NO

Totale Presenti: 14 Totale assenti: 3

E' presente l'Assessore non facente parte del Consiglio Comunale sig.ra Lidia Moretto, ai sensi dell'art.11, 4° comma, dello Statuto.

Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino

Il Sindaco, Ruggeri Andrea, constatata la legalità dell'adunanza per aver adempiuto a tutte le formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I DEHORS.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Morbegno è dotato di regolamento disciplinante i Dehors, approvato con Deliberazione del C.C. n°5 del 31/01/2006.

Ricordato che gli obiettivi, le argomentazioni e le finalità che sono alla base dell'approvazione del sopracitato regolamento sono i seguenti:

- migliorare l'assetto urbanistico ed edilizio del territorio comunale nel rispetto dei principi di sicurezza e di riqualificazione dell'ambiente urbano, assicurando nel contempo una visibilità più corretta e ordinata.
- migliorare e potenziare le strutture e le aree di accoglienza delle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, esistenti e future, attraverso una disciplina regolamentare riguardante l'installazione di manufatti e strutture precarie inerenti l'arredo urbano, i c.d. dehors.
- creare una oggettiva ed uniforme disciplina in ambito regolamentare che evitasse il rischio di giungere a scelte disomogenee o scarsamente soppesate.

Considerata l'esigenza, a distanza di dieci anni dall'approvazione del precedente regolamento, di rivedere la disciplina dei dehors, al fine di contemperare in modo equo le esigenze dell'Amministrazione e dei cittadini rispetto alla qualità urbana, alla qualità della vita, alla mobilità e alla sicurezza e le esigenze dei gestori volte a sviluppare in modo compatibile le opportunità ricettive dei pubblici esercizi di somministrazione ed attività ad esse assimilabili.

Considerato altresì che le finalità poste a fondamento del primo regolamento siano confermate anche per quanto riguarda il nuovo strumento e che in particolare la necessità di ri-disciplinare la materia sia rappresentata dai seguenti motivi:

- stabilire una temporaneità maggiore per i dehors dotati di copertura ed eventuale chiusura laterale, consentendo a questi Dehors (concessione "continuativa") un termine di "permanenza" sul suolo pubblico e/o di uso pubblico superiore a 270 giorni (Dehors concessione "stagionale") estendendola ad un massimo di 5 anni. Questa soluzione da un lato soddisfa le esigenze del gestore che non deve sostenere spese di montaggio e smontaggio stagionale e può beneficiare di uno spazio annesso all'attività di durata maggiore, e dall'altra consente all'Amministrazione di perseguire una qualità più elevata dei manufatti, che dovendo rispondere a temporaneità continuativa dovranno essere realizzati con materiali di maggior pregio rispetto agli stagionali.
- distinguere e disciplinare le diverse modalità "autorizzative" corrispondenti ai dehors da realizzarsi su spazio esclusivamente di proprietà privata e i dehors che sono ubicabili su suolo pubblico e/o ad uso pubblico;
- dotarsi di un nuovo regolamento rispondente alle normative e procedure più recenti.

Preso atto che una prima bozza del documento -versione 30 settembre 2015- è stata sottoposta all'esame della Commissione Paesaggio, in data 7 ottobre 2015, e che sulla proposta, la medesima Commissione ha espresso parere favorevole con alcune indicazioni di modifica.

Ricordato che l'argomento di cui alla presente deliberazione è stato discusso dalla Commissione Consiliare competente riunitasi nella seduta del 7 ottobre 2015 e dalla discussione è altresì uscita la proposta di specificare un'ulteriore tipologia di dehors rispetto a quelle elencate nel documento - versione 30 settembre 2015- e che di tale proposta si è tenuto conto nella stesura definitiva del regolamento.

Atteso che in dipendenza di quanto sopra esposto è stato predisposto l'unito "NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I DEHORS".

Ritenuto altresì che il processo di adeguamento della disciplina riguardante i Dehors, con l'aggiunta della tipologia dei "continuativi" troverà ulteriore disciplina specifica nel successivo adeguamento delle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico.

Ricordato che in materia regolamentare il Consiglio Comunale ha competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Urbanistica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 70 del Vigente Statuto Comunale.

UDITI i seguenti interventi:

Magoni:

Portiamo in approvazione, dopo un lavoro a cui va il mio plauso in particolar modo a tutti gli uffici per il lavoro svolto in maniera molto celere e molto puntuale, il nuovo Regolamento disciplinante i dehors. I dehors sono quelle strutture che sono poste all'esterno degli esercizi commerciali e/o artigianali e permettono di ampliare quella che è la superficie di vendita e di somministrazione. In questi anni molte attività hanno usufruito della possibilità di estendere la propria attività su spazi pubblici o privati e credo che il precedente regolamento, già di per sé ben fatto, necessitasse di un ampliamento soprattutto per quanto riguarda il discorso temporale. Quindi questa Amministrazione ha valutato la possibilità di estendere in maniera continuativa quel tipo di dehors che abbia una tipologia coperta, quindi per questi tipi di manufatti sarà possibile, in maniera continuativa, lasciarli installati per cinque anni. Credo che questo possa dare impulso all'attività degli esercizi pubblici e quindi, a fronte di un investimento importante, possano nel tempo vedere un ritorno altrettanto importante del loro investimento.

Tutto questo premesso, chiaramente poi qualsiasi norma di settore va verificata per far sì che si possano installare questi tipi di dehors. In Commissione abbiamo discusso con il Gruppo "Morbegno è ora" in maniera molto cordiale su questo regolamento e abbiamo accolto alcune loro piccole modifiche e altresì questa sera vorremmo recepire alcune modifiche che ci sono state proposte, come avevo già precedentemente sottolineato, dall'Unione del Commercio.

Quindi vorrei proporre gli emendamenti dell'Unione del Commercio.

Sindaco:

Scusi, Vice Sindaco, se la interrompo. Direi che possiamo discutere degli emendamenti presentati dall'Unione Commercio, li presentiamo in Consiglio, se i capi gruppi sono d'accordo, andremo eventualmente a votare l'accoglimento o meno di questi emendamenti e poi facciamo il voto del risultato finale sul regolamento disciplinante i dehors. La valutazione che è stata fatta da parte dell'Amministrazione in queste ore, proprio per quella finestra lasciata all'Unione Commercio di poter portare le proprie considerazioni, da una nostra valutazione da stamattina a questa sera, è stata

che questo tipo di emendamenti non inficiano quella che è la sostanza stessa del regolamento, ma sono degli accorgimenti, uno è veramente di carattere molto limitato mentre l'altro ha una valenza un po' più corposa e pertanto, ci tengo a dirlo, non andiamo a stravolgerlo proprio sulla base delle indicazioni che io stesso mi ero permesso di fare.

Magoni:

Dico ancora solo una cosa, devo dare una risposta a Marchini per delle cose che erano state discusse in Commissione Territorio: volevo dire che abbiamo recepito sulla tipologia, per non andare a stravolgere, al punto 3) art.2 comma 4 abbiamo aggiunto "con o senza pedane delimitate da fioriere".

Poi abbiamo invece recepito in toto quelle che erano le indicazioni della Commissione Paesaggio, quindi in maniera ancora più restrittiva sulle barriere architettoniche, sulla quale avevo qualche dubbio ma poi, dopo una discussione con l'Arch. Tarca, abbiamo ritenuto di recepire in toto anche quella sottolineatura della Commissione Paesaggio e anche quella che io e il Cons. Marchini avevamo qualche dubbio che è quella dell'illuminazione, abbiamo deciso di recepirla perché ci sono già dei dehors che hanno dei piccoli corpi illuminanti che la Commissione ha ritenuto troppo restrittivo imporre di farli togliere e quindi la Commissione Paesaggio valuterà caso per caso le installazioni luminose e cercheremo di fare in modo, come dicevamo in Commissione, che non diventi una Las Vegas ma che ci sia una certa estetica da questo punto di vista.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti dell'Unione del Commercio, pensavamo di recepire quel piccolo emendamento prego capo-gruppo Ronconi.

Ronconi:

Dico prima che li si presenti, poi il Sindaco spiegherà questa procedura, tra virgolette, di semi urgenza per chiudere la partita, perché osservazioni così importanti, o non importanti ma comunque importanti per la fonte, hanno bisogno di almeno due cose: avrebbero bisogno di tempo e anche di certezza, mi pare che l'ha detto all'inizio, di condivisione anche dai Commercianti di Morbegno. Se ho ben capito, queste, per un motivo di tipo tecnico formale, arrivano da Sondrio ma rappresentano anche le osservazioni del Mandamento di Morbegno, però poi se ci sono delle necessità non saremo certo noi a metterci di traverso all'attività commerciale di ciò che già è in essere e di ciò che deve essere a breve, ma lo reputo una rincorsa che avrei preferito evitare. Se questa cosa fosse stata possibile chiuderla al prossimo Consiglio, dico subito, avrei preferito chiuderla al prossimo Consiglio avendo il tempo di prendere queste cose, valutarle e avendoci lavorato, come ha sottolineato lei, per quello che riguarda noi gruppo consiliare in maniera costruttiva e io, come già anticipo, positiva, perché sosteniamo e condividiamo l'insieme, però questo passaggio è un passaggio un po' forzato, soprattutto per quello che riguarda la consultazione e l'osservazione. Il che non significa che poi, nel momento in cui lei mi espone gli emendamenti, le osservazioni e il Sindaco ci spiega il perché si debba arrivare e sia preferibile approvarli adesso, poi noi non lo si faccia, però questa cosa, secondo me, è importante sottolinearla.

Magoni:

Il recepimento di queste osservazioni dell'Unione Commercio devo dire che sono sicuramente articolate ma nell'ottica di una collaborazione e anche di una cortesia che facciamo volentieri all'Unione. Purtroppo non erano arrivate per tempo in Commissione, ma questo non vuol dire che non c'è tutta la volontà dell'Amministrazione di collaborare con l'Unione Commercio e in questo caso anche di recepire quegli emendamenti. Poi per quanto riguarda perché andiamo ad approvarlo oggi, ci eravamo dati dei termini e credo che sia corretto portarlo in delibera, anche perché è soggetto a doppia pubblicazione, per l'ultima volta questo, e poi anche perché abbiamo una schedulazione di delibere nel prossimo Consiglio ampia, non vogliamo andare a gravare e vogliamo accelerare i tempi perché penso che è giusto che quanto più possibile manteniamo le scadenze che ci siamo prefissati.

Sindaco:

Mi permetto di dare una risposta non per doppiare le parole del Vice Sindaco, ma per portare ulteriori valutazioni che sono sorte in queste ore. Ritengo che se l'Unione di Sondrio ha interloquito

con noi in queste ore spero e penso, dalle parole fatte, c'è questa volontà collaborativa da parte dell'Unione di portare le proprie considerazioni.

Sullo specifico, lo ribadisco come ho detto prima, le modifiche che proporremo di andare ad accogliere non sono tali per cui si inficia il lavoro che è stato svolto, sia dalla Commissione sia nei mesi dagli uffici sulle indicazioni date dall'Amministrazione, in particolare dall'Assessore di riferimento. Nell'interlocuzione che stamattina ho avuto con il dott. Ceciliani siamo rimasti d'accordo in tal senso: andiamo ad accogliere quello che riteniamo in questo momento sia di pronta comprensione da parte di tutti dando una mano al settore, mentre ci siamo riservati di valutare da qui ad un anno, da qui a più avanti, eventuali criticità che dovessero nascere dove c'è tutta la volontà in astratto di portare un miglioramento della situazione e coadiuvare quindi l'attività commerciale perché soltanto nella pratica si vede se effettivamente le leggi, i regolamenti, le normative reggono a quelle che sono le motivazioni che spingono ad approvarle. Pertanto rimane aperta la porta per fare ulteriori considerazioni, in questo momento i due emendamenti, che dopo Magoni magari avrà la cortesia di spiegare più specificatamente al Consiglio comunale tutto, secondo le prime indicazioni che sono sorte in queste ore sono, diciamo così in maniera abbastanza piana, accoglibili, dando un senso di completezza di lavoro fatto anche con l'aiuto delle categorie.

Magoni:

Passo velocemente ad illustrare gli emendamenti.

All'art.3 comma 4, per sintesi dico solo quello che è stato modificato: viene tolta la parola "richiesta" e al posto di "presentare richiesta" diventerà "presentare comunicazione di rinnovo", così come richiesto dall'Unione Commercio.

Il secondo emendamento proposto è un comma intero quindi all'art.3 si aggiunge il comma 5, lo leggo per intero: "Decorsi i cinque anni di concessione del suolo pubblico o di uso pubblico, la richiesta per l'installazione dei dehors potrà essere nuovamente presentata. La stessa dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della relativa scadenza affinché il Comune possa valutare l'opportunità o meno di concedere nuovamente lo spazio. La procedura sarà la medesima prevista per l'installazione ex novo del manufatto."

Abbiamo inteso recepire questo emendamento perché riteniamo che cinque anni siano un lasso di tempo corretto ma nello stesso tempo non vorremmo vedere poi i commercianti dover smontare queste strutture, passare un periodo di tempo senza il dehors e poi dover ancora fare richiesta e ricostruire di nuovo il manufatto. A questo punto crediamo che la richiesta dell'Unione Commercio sia assolutamente accoglibile, bisognerà solo avere l'accortezza sei mesi prima della scadenza di fare di nuovo richiesta e poi l'iter di approvazione sarà esattamente il medesimo come quello in prima istanza.

Marchini:

Se i cinque anni sono un lasso di tempo sicuramente necessario per cercare di ammortizzare ovviamente l'investimento, alla fine dei cinque anni però la situazione non dico che debba essere ripristinato completamente però, per favorire la libera concorrenza, faccio un esempio: se c'è un dehors in una piazza e un'attività lo ha in gestione per cinque anni non è detto che alla fine dei cinque anni in quella piazza non ci sia un altro bar che possa avere diritto anche lui. Non sono entrato nel dettaglio di questa modifica, però non vorrei che questa modifica, facilitando il rinnovo dopo i cinque anni, possa favorire chi già sta gestendo un dehors piuttosto che un eventuale concorrente.

Magoni:

Ho capito perfettamente il suo dubbio, ma ripeto: l'iter autorizzativo sarebbe il medesimo di quello della presentazione della domanda iniziale, l'unica cosa che cambia è che si potrebbe dare continuità, non che si dia. Non so se questo le ha chiarito il dubbio.

Marchini:

Possiamo interrompere tre minuti, così noi ci confrontiamo un attimo?

Sindaco:

Sì, accolgo questa richiesta perché ovviamente sono emendamenti appena pervenuti. Credo che se il vostro gruppo, in particolare con l'Assessore di riferimento, volete interloquire tra di voi non c'è alcun tipo di problema.

La seduta viene sospesa per alcuni minuti.

Sindaco:

Riprendiamo la seduta del Consiglio comunale, sono le ore 22.47.

Dò la parola al gruppo "Morbegno è ora", all'Ing. Marchini per le proprie considerazioni sugli emendamenti presentati di cui abbiamo discusso durante la sospensione.

Marchini:

Non mi sembra che ci sia niente di eclatante che vada a modificare in maniera sostanziale il regolamento. Non ho fatto un intervento iniziale, magari dico due parole anche in generale sul regolamento dehors, un po' riprendendo quello che abbiamo detto in Commissione. Di fondo è un lavoro che ci trova sicuramente concordi, mette un po' ordine in una situazione che stava un po' uscendo dal vecchio regolamento e dall'altra parte giustamente viene incontro alle richieste dei pubblici esercenti e il fatto di regolamentare questi dehors sia stagionali che continuativi sottoponendoli al giudizio della Commissione Paesaggio è comunque un'intenzione giusta e lodevole perché il decoro della città passa anche da questi piccoli interventi.

Una critica, ma più che critica un suggerimento, che avevo dato in Commissione era che non mi piaceva molto il fatto che a concedere l'autorizzazione per un dehor continuativo ci fosse solamente la discrezionalità della Commissione Paesaggio e della Giunta, avevo suggerito se fosse stato possibile inserire dei parametri oggettivi che in qualche maniera togliessero un po' di discrezionalità agli uffici e alla Giunta ma che non rendessero possibili magari richieste anche le più strampalate. Mi piace leggere che anche l'Unione Commercianti in qualche maniera, all'ultimo capoverso, aveva dato un suggerimento abbastanza in linea con quello che avevo detto io dicendo "suggeriamo di fare un riferimento alle situazioni oggettive che potrebbero determinare la Giunta ad individuare particolari aree del territorio comunale ove non consentire o limitare..."

Non ne ho parlato con l'Unione Commercianti, ma convengo anche che l'operazione non è un'operazione che si può fare in due giorni dalla Commissione ad oggi, bisogna partire già nell'impostazione iniziale perché bisogna fare un'analisi approfondita di tutte le possibilità di Morbegno e dare delle esclusioni piuttosto che delle delimitazioni.

Pur con questa critica il regolamento ci trova concordi, perché è sempre un buon punto di partenza, poi magari in un futuro potrà essere ampliato e migliorato.

Magoni:

Ringrazio Marchini per l'intervento, è una cosa che abbiamo già discusso in Commissione e devo dire quello che propone sarebbe accoglibile se non dal punto di vista dei tempi. E' chiaro che andare ad individuare le situazioni oggettive che ci permettano poi di decidere e togliere un po' di discrezionalità alla Giunta è un processo molto lungo, oggi credo che sia necessario comunque approvare un regolamento per poter fare partire alcune di queste installazioni qualora gli interessati ne facciano richiesta. Penso che non è del tutto escludibile mettersi al lavoro in un futuro non proprio prossimo, perché ci vuole del tempo, bisogna fare un lavoro molto approfondito e i nostri uffici sono già molto impegnati su altri temi, anche magari nel trovare la possibilità di inserire in una eventuale rivisitazione del regolamento nei prossimi anni anche questo tipo di soluzione. In questo momento, dal mio punto di vista, non ci è stato possibile.

Sindaco:

Operativamente quindi chiedo se è possibile andare prima alla votazione dei due emendamenti cioè all'art.3 comma 4 con la sostituzione di quella dicitura e il secondo invece con l'introduzione in toto del comma 5 così come da ultima versione. Ci tengo a leggerlo perché ovviamente deve rimanere al Consiglio: la modifica all'art.3 comma 4 è sulla parola "comunicazione", come abbiamo visto, mentre il comma 5 verrebbe introdotto con questa dicitura:

“Decorsi i cinque anni di concessione di suolo pubblico o di uso pubblico, la richiesta per l’installazione di dehor continuativo potrà essere nuovamente presentata. La stessa dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della relativa scadenza, affinché il Comune possa valutare l’opportunità o meno di concedere nuovamente lo spazio. La procedura sarà la medesima prevista per l’installazione ex novo del manufatto”.

Chiedo di passare alla votazione.

Gli emendamenti vengono posti in votazione e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: n°14 Consiglieri

FAVOREVOLI: n°14

CONTRARI n°0

ASTENUTI: n°0

Sindaco:

A questo punto, con questi due emendamenti, considerati ormai parte integrante del testo così come all’o.d.g., chiedo di porre in votazione la versione datata 12 ottobre 2015 e non quella del 9 ottobre che era nello schema originario di delibera.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n°14 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- Di approvare, per i motivi in premessa richiamati, l’allegato “NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I DEHORS”, costituito da nr. 17 articoli e che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a doppia pubblicazione in conformità a quanto disposto dall’art. 70, comma 5 del vigente Statuto Comunale.
- Di dare atto che il “Regolamento comunale disciplinante l’arredo urbano: i Dehors”, approvato con Deliberazione del C.C. n°5 del 31/01/2006, cesserà di produrre i suoi effetti una volta divenuto esecutivo il Regolamento di cui al punto 1).



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 48**

Ufficio Proponente: **Servizio Urbanistica**

Oggetto: **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I DEHORS.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/10/2015

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
Ruggeri Andrea

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Magoni Gabriele

IL SEGRETARIO

Della Torre Martino

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/10/2015

19/10/2015

IL SEGRETARIO

Della Torre Martino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.
- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. n°267/2000).


Morbegno, 19/10/2015

IL SEGRETARIO

Della Torre Martino

Pubblicata all'Albo Pretorio il 19/10/2015 Reg. N°

IL MESSO COMUNALE



Comune di Morbegno

**NUOVO REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE I**

DEHORS

**Spazi esterni annessi alle attività
di somministrazione di alimenti e bevande
ed attività assimilate**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12/10/2015
(Sostituisce il precedente atto approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 31-1-2006)

INDICE

ART. 1 – FINALITA’	2
ART. 2 - OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE.....	2
ART. 3 – LIMITI TEMPORALI DELLE CONCESSIONI	3
ART. 4 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO DEI “DEHORS”	4
ART. 5 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER LA REALIZZAZIONE DI “DEHORS” SU SUOLO PRIVATO.....	4
ART. 6 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I “DEHORS” E TENDE.....	5
ART. 7 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL “DEHORS”	5
ART. 8 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS” ..	5
ART. 9 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”	5
ART. 10 – CONCESSIONE DELL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO	6
ART. 11 - TITOLO EDILIZIO (PERMESSO DI COSTRUIRE).....	7
ART. 12 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I “DEHORS”	8
ART. 13 - EVENTUALE DEFINIZIONE PRELIMINARE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI “DEHORS”	8
ART. 14 - LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI “DEHORS” – AREE	9
ART. 15 – SANZIONI	9
ART. 16 - DISPOSIZIONI DI RINVIO.....	9
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	10

ART. 1 – FINALITA'

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende ri-disciplinare l'installazione di manufatti e strutture temporanee c.d. dehors, inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande ed attività di somministrazione assimilabili ad esse, esistenti e future. L'obiettivo è quello di migliorare le strutture e le aree di accoglienza assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

2. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2006 e va a integrare il regolamento edilizio comunale vigente per aspetti che non risultano rientrare nella stretta competenza del regolamento stesso.

ART. 2 - OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors". Ai fini del presente regolamento si intendono con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico. La disciplina specifica relativa alla collocazione dei "Dehors" su spazio esclusivamente privato e di uso privato è indicata al successivo articolo 5 del presente regolamento.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, con il termine "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e/o attività assimilabile. I "Dehors" come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e non permanenti.

Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors", devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna fondazione.

4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:

- 1) tipologia A: tavoli e sedie/sedute;
- 2) tipologia B: tavoli e sedie/sedute su pedane;
- 3) tipologia C: tavoli e sedie con o senza pedane, delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti o opachi;
- 4) tipologia D: ombrelloni e/o tende a sbraccio a copertura delle tipologie A, B e C;
- 5) tipologia E: pergolati (coperti esclusivamente da teli asportabili) a copertura delle tipologie A, B e C
- 6) tipologia F: manufatto leggero con copertura, senza chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie A, B e C;
- 7) tipologia G: manufatto leggero con coperture, con possibilità di chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie A, B e C.

ART. 3 – LIMITI TEMPORALI DELLE CONCESSIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, relativamente alla temporalità i dehors si distinguono in stagionali e continuativi.

DEHORS STAGIONALI

2. Per i dehors stagionali la temporalità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 270 giorni annui calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico. La concessione di occupazione di suolo pubblico di dehors stagionali potrà essere soggetta a:

a) proroga: qualora la concessione sia inferiore ai 270 giorni, prima della scadenza originaria, può essere presentata apposita istanza di proroga, secondo le procedure previste dal presente regolamento. La durata complessiva del periodo di installazione non potrà comunque superare i 270 giorni.

b) rinnovo:

1) previa presentazione, da parte del titolare dell'esercizio, di formale istanza contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente e gli eventuali nulla osta richiesti dal vigente regolamento.

Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

2) la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi stagionali consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 10.

3) Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

DEHORS CONTINUATIVI

3. Solo i dehors di cui all'art. 2 comma 4 punti 6-7, potranno essere oggetto di concessione continuativa.

4. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo può essere rilasciata per un tempo massimo di cinque anni, calcolata dalla data del rilascio della concessione stessa. Annualmente il titolare dell'attività di esercizio a cui è annesso il dehors dovrà presentare comunicazione di rinnovo, almeno 30 giorni prima della relativa scadenza. La comunicazione dovrà contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, nonché la dichiarazione di aver adempiuto al versamento dei canoni e tributi comunali dovuti per il dehors, riferiti all'anno precedente. Costituisce causa di diniego della proroga l'esistenza di morosità nei confronti del Comune per canoni e tributi dovuti.

5. Decorsi i cinque anni di concessione di suolo pubblico o di uso pubblico, la richiesta per l'installazione di dehors continuativo potrà essere nuovamente presentata. La stessa dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della relativa scadenza, affinché il Comune possa valutare l'opportunità o meno di concedere nuovamente lo spazio. La procedura sarà la medesima prevista per l'installazione ex-novo del manufatto.

ART. 4 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO DEI "DEHORS"

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 2, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni e con eventuali strutture di copertura.
2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie; i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.
4. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
6. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.
7. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.).
8. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
9. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

ART. 5 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER LA REALIZZAZIONE DI "DEHORS" SU SUOLO PRIVATO

1. La realizzazione di dehors (intesi quali spazi esterni annessi alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilate) è ammessa anche sugli spazi esclusivamente privati, con la limitazione che per quanto riguarda le tipologie di cui all'art. 2 comma 4 punti 6-7, è necessario verificare l'incidenza del manufatto sui parametri edilizio-urbanistici dell'area urbanistica sulla quale viene installato. La verifica dei parametri edilizio-urbanistici non è dovuta per i dehors a carattere stagionale.
2. Le procedure di autorizzazione per i manufatti stagionali da installare su spazio privato sono riconducibili alle procedure previste per l'installazione su spazio pubblico e/o di uso pubblico.

3. La procedura per l'installazione delle tipologie di cui all'art. 2 comma 4 punti 6-7 è quella prevista per l'ottenimento del Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo alternativo previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" E TENDE

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, collocabili sulle strutture indicate all'art. 2, comma 4.

ART. 7 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL "DEHORS"

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione, e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall'Amministrazione Comunale o dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione.

ART. 8 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i servizi competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione.

ART. 9 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza il Comune, diffida il concessionario al ripristino delle condizioni di regolarità assegnandone il tempo per ottemperare. In caso di inadempienza il Comune procederà alla revoca della concessione con intimazione della immediata rimozione. In caso di mancata rimozione si procederà d'ufficio a totale spese dell'obbligato.

4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Comune, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

ART. 10 – CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO

1. Il titolare di un pubblico esercizio e/o attività simile che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) un dehors, deve ottenere la preventiva concessione.

2. Ai fini dell'ottenimento della concessione di cui al comma 1, il titolare dell'attività deve presentare al SUAP formale istanza in bollo attraverso il portale telematico attivo. L'istanza dovrà precisare se la richiesta è per dehors di tipo stagionale o continuativo.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica – descrittiva dell'intervento.
- Estratto di mappa della zona interessata in scala idonea a rappresentare l'ubicazione del manufatto e l'inserimento dello stesso nel contesto della viabilità.
- Planimetria in scala 1:100 quotata con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei dehors, la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le aree di passaggio, le interferenze con la viabilità pedonale e ciclabile e veicolare ecc., la segnaletica stradale verticale e orizzontale esistente, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta.
- Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata.
- Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.
- Dichiarazione che verranno rispettate le norme di settore per quanto riguarda le specifiche tecniche dei materiali, delle strutture e delle costruzioni e che gli eventuali impianti elettrici o a gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.
- Dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti e/o impegno ad ottenere il previsto nulla osta igienico sanitario.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione).

Per le attrezzature di cui al comma 4 punti 6-7 dell'art. 2, dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione progettuale:

- Relazione tecnica specifica redatta da tecnico abilitato, in forma di dichiarazione certificante, attestante l'idoneità statica della struttura proposta, cui seguirà con analoghe forme quella di perfetta installazione.
- Sezioni quotate di progetto.
- Prospetti di progetto.
- Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito.
- Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, sedute, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc).
- Verifica dell'incidenza sui parametri edilizio-urbanistici nel caso la realizzazione sia prevista su spazio esclusivamente privato.

- Inserimento ambientale del nuovo manufatto.

4. La documentazione tecnica dovrà essere firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

5. Il progetto dovrà tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

6. Il rilascio della concessione è subordinato all'ottenimento del parere favorevole, da esprimersi sul progetto da parte degli uffici comunali competenti, nonché essere sottoposto al parere della Commissione per il Paesaggio.

7. Il Responsabile del Servizio competente al rilascio della concessione, qualora l'occupazione di suolo pubblico coinvolga spazi di particolare interesse pubblico e/o si presentino situazioni che richiedono valutazioni discrezionali che superino la specifica competenza gestionale, può chiedere alla Giunta Comunale di esprimere un parere in merito alla concessione dello spazio pubblico.

8. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di proroga, di rinnovo o di nuova concessione, previo esperimento delle procedure di cui al presente regolamento. Allo scadere del termine di validità della concessione per l'occupazione di suolo pubblico le attrezzature dovranno essere rimosse.

ART. 11 - TITOLO EDILIZIO (PERMESSO DI COSTRUIRE)

1. Il titolare di un pubblico esercizio o attività assimilabile che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un tempo superiore a 90 giorni, dehors costituiti da strutture di cui all'art. 2 comma 4 punto 6-7, dovrà ottenere oltre alla concessione per l'occupazione di cui all'art. 10, anche il corrispondente titolo edilizio (Permesso di Costruire).

2. Il Permesso di Costruire è rilasciato solo a titolo temporaneo ed è revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di interesse pubblico. Inoltre il titolo autorizzativo edilizio avrà la stessa durata della concessione di suolo pubblico e la validità dello stesso decadrà automaticamente con il decadere della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, che ne è la premessa giuridica per il suo rilascio.

3. La domanda di Permesso di Costruire dovrà essere presentata allo SUAP, attraverso il portale telematico attivo, completa di tutti gli elaborati ed allegati richiesti. I termini previsti per l'istruttoria ed il rilascio finale o diniego del Permesso di Costruire sono definiti dalle norme di riferimento statali e regionali.

4. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di cui al precedente articolo 10, oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e dalle norme di settore per il tipo di costruzione e le caratteristiche tecniche della stessa.

5. A fine lavori è necessario richiedere ed ottenere il certificato di agibilità di cui alla normativa vigente. La richiesta potrà avvenire nelle forme previste con la presentazione della documentazione necessaria e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dal tecnico abilitato attestanti la conformità dell'edificio alle norme di settore e di sicurezza. Anche per le costruzioni con un tempo di permanenza inferiori a 90 giorni e per le quali non è previsto il titolo autorizzativo, al termine dei lavori, dovrà essere presentata la documentazione necessaria attestante la conformità/collaudato del manufatto alle norme di settore e di sicurezza ed in particolare la citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal tecnico abilitato.

6. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

ART. 12 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I “DEHORS”

1. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico per i “dehors” può essere revocata secondo quanto stabilito dal “Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del COSAP”.

2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico per i “dehors” può essere revocata per motivi di interesse pubblico sentita la Giunta Comunale. Il provvedimento di revoca verrà comunicato al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso. La revoca non potrà dare origine alla richieste di indennizzi a nessun titolo da parte del soggetto autorizzato. Verrà soltanto restituito l'eventuale canone versato anticipatamente.

3. La concessione inoltre, può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte oltre ai requisiti richiesti dal presente regolamento;
- e) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause dello stesso disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- g) in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente o di pubblico interesse.
- h) qualora le aree occupate debbano essere oggetto di interventi di manutenzione, compresi gli interventi nel sottosuolo.

4. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione potrà essere immediatamente sospesa; potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 7 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 13 - EVENTUALE DEFINIZIONE PRELIMINARE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI “DEHORS”

1. Con deliberazione della Giunta Comunale potranno essere definite, per ogni tipologia di elementi di cui all'art. 2, comma 4, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, materiche e cromatiche, oltre alle eventuali indicazioni di parametri da rispettare per la loro collocazione.
2. La disciplina di cui sopra sarà preventivamente sottoposta al parere della Commissione per il Paesaggio Comunale.
3. Ferma restando, la possibilità della Giunta Comunale di definire caratteristiche formali per i Dehors, non sono ammessi, a protezione degli stessi, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati, se non espressamente previsti nel titolo abilitativo.

ART. 14 - LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI "DEHORS" – AREE

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale potrà individuare le aree/i luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i "dehors" esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 2, comma 4, punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie/sedute).
2. La Giunta Comunale potrà individuare altresì le aree/i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di "dehors" corrispondenti a quanto previsto all'art. 2, comma 4, punti 6, 7 del presente regolamento.
3. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

ART. 15 – SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per quando riguarda i manufatti soggetti a titolo edilizio in caso di violazioni si applica il regime sanzionatorio previsto dal D.P.R. 380/2001 e smi.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro. Si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio.

ART. 16 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del COSAP vigente.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, qualora l'intervento si configuri quale opera edilizia.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento alle leggi di settore in materia.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 70, comma 5 dello Statuto comunale.
2. I titolari delle concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Decorso il termine di cui al precedente comma le strutture non adeguate al presente regolamento non potranno essere più utilizzate ed andranno rimosse.